

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(Relatore DE CARLO)

approvata nella seduta del 3 marzo 2026

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2018/848 PER QUANTO RIGUARDA DETERMINATE NORME DI PRODUZIONE, ETICHETTATURA E CERTIFICAZIONE E DETERMINATE NORME RELATIVE AGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI
(COM(2025) 780 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 4 marzo 2026

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i Paesi terzi (COM(2025) 780 definitivo);

premesso che l'iniziativa mira a rafforzare la tutela della fiducia dei consumatori, a garantire certezza giuridica agli operatori e ad assicurare la continuità degli scambi nel settore dei prodotti biologici importati, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione nella causa C-240/23 *Herbaria Kräuterparadies II*, la quale ha reso necessario un adeguamento urgente della normativa per garantire che i consumatori possano compiere scelte informate e per assicurare la continuità degli scambi commerciali;

osservato che l'articolo 1 introduce modifiche puntuali al regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica, articolandosi in otto punti principali;

rilevato in particolare che l'articolo 1, primo paragrafo, numero 7, modifica l'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/848, posticipando dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2036 la scadenza del riconoscimento dei Paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione;

valutate le audizioni svolte e la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo:

1. con riferimento alle indicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848, novellato dall'articolo 1, primo paragrafo, numero 3, a sollecitare l'eliminazione della soglia del 5 per cento degli ingredienti importati al di sotto della quale possono essere consentite deroghe al rispetto delle prescrizioni dell'allegato VII. Analogamente, si valuti la soppressione della medesima soglia anche nell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/848, novellato dall'articolo 1, primo paragrafo, numero 4, in merito al logo di produzione biologica UE;

2. con riferimento all'esenzione dall'obbligo di certificato, di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848, novellato dall'articolo 1, primo paragrafo, numero 5, a valutare di introdurre ulteriori

criteri oltre a quello della quantità venduta per individuare commercianti di prodotti biologici esenti dall'obbligo di certificazione, come peraltro previsto già nel regime attuale. Il peso del prodotto non riflette infatti necessariamente il valore economico dell'attività, per cui potrebbe essere mantenuto il criterio del costo potenziale di certificazione dell'operatore, qualora superi il 2 per cento del fatturato totale sui prodotti biologici non imballati;

3. con riferimento alla individuazione dei membri dei gruppi di operatori, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848, novellato dall'articolo 1, primo paragrafo, numero 6, a valutare di inserire anche un richiamo al tipo di coltura o di fatturato oltre a quello della superficie.

